

Novità fiscali del 17 gennaio 2011: preclusione all'autocompensazione: prima applicazione, chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate; contributo obbligatorio a carico degli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili entro il 31/01/2011; reato di indebita compensazione ampio; sono indeducibili le sanzioni dell'Antitrust dal reddito d'impresa; incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia; gestione separata: compensi per partecipazione a collegi; rateazioni in fase amministrativa; rimborsi Iva: contribuenti "virtuosi" privilegiati

Publicato il 17 gennaio 2011

preclusione all'autocompensazione: prima applicazione, chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate; contributo obbligatorio a carico degli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili entro il 31/01/2011; reato di indebita compensazione ampio; sono indeducibili le sanzioni dell'Antitrust dal reddito d'impresa; incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia; gestione separata: compensi per partecipazione a collegi; rateazioni in fase amministrativa; rimborsi Iva: contribuenti "virtuosi" privilegiati; click day Inail: confermati i disservizi telematici; Inps: variazione all'1,50% del saggio di interesse legale dall'1 gennaio 2011

Indice:

- 1) Contributo obbligatorio a carico degli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili entro il 31/01/2011**

- 2) Reato di indebita compensazione ampio**

- 3) Click day Inail: Confermati dal sondaggio i disservizi telematici**

- 4) Sono indeducibili le sanzioni dell'Antitrust dal reddito d'impresa: Conferma dalla Cassazione**

- 5) Incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia**

- 6) Gestione separata: compensi per partecipazione a collegi**

- 7) Rateazioni in fase amministrativa**

- 8) Inps: Variazione all'1,50% del saggio di interesse legale dal 1 gennaio 2011**

- 9) Preclusione all'autocompensazione: Prima applicazione, chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate**

- 10) Rimborsi Iva: Contribuenti "virtuosi" privilegiati**

1) Contributo obbligatorio a carico degli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili entro il 31/01/2011

Mancano poco più di 15 giorni alla scadenza prevista per pagare il **contributo 2011** per gli iscritti nel Registro dei Revisori contabili.

Infatti, ai sensi dell'art. 8 della L. 13 maggio 1997, n. 132, gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili (persone fisiche o giuridiche) hanno l'obbligo di versare il contributo entro il 31 gennaio di ciascun anno.

Avverte la nota del massimo organo dei Revisori contabili che il Registro sta provvedendo ad inviare a tutti gli iscritti un bollettino premarcato per il pagamento del contributo per l'anno 2011.

Solo in caso di mancata ricezione del bollettino, gli interessati potranno effettuare il versamento di € 26,84 utilizzando un bollettino in bianco. L'importo dovrà essere versato sul **c/c postale n. 75511741** intestato a: **Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e Degli Esperti Contabili** e nella **causale** dovrà essere riportata **l'annualità di riferimento** ed il **numero di iscrizione al Registro o il codice fiscale**.

Non è necessario inviare, a mezzo raccomandata, la relativa attestazione di pagamento.

2) Reato di indebita compensazione ampio

Il reato di indebita compensazione delle imposte può essere commesso, oltre che dall'amministratore della società, anche dal socio, a titolo di concorso, se pone in essere consapevolmente condotte volte a realizzare la violazione.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 662 del 13 gennaio 2011.

Il fatto

Alcune società hanno creato dei crediti fittizi di Iva al fine di utilizzarli in compensazione. Una di loro aveva pure occultato le scritture contabili. A questo punto il Gip ha provveduto al sequestro dei beni riconducibili agli amministratori e ad un socio.

La decisione della Cassazione

Secondo la Suprema Corte, nel caso di specie si è trattato di un delitto cui non è stato escluso il concorso di colpa del socio.

Tale delitto è previsto dall'art. 10 quater del D.Lgs. n. 74/2000 che prevede, per chi non versa importi superiori a € 50,000,00 (nel caso di specie per utilizzo di crediti

inesistenti) è punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni.

3) Click day Inail: Confermati dal sondaggio i disservizi telematici

“Solo il 2% dei Consulenti del lavoro ha potuto partecipare al click day Inail di mercoledì (12/01/2011), a causa dei disservizi del portale dell’Istituto.

Lo si ricava da un sondaggio effettuato dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro su di un campione rappresentativo dei 28.300 iscritti.

Il problema maggiormente evidenziato è stata l’impossibilità di accesso al sito (72%), mentre il 26% è riuscito ad entrare nel portale, ma senza avere la possibilità di inviare la domanda”.

(Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro, nota del 14 gennaio 2011)

4) Sono indeducibili le sanzioni dell’Antitrust dal reddito d’impresa: Conferma dalla Cassazione

Non sono deducibili dal reddito d'impresa le sanzioni irrogate dall'Autorità garante della Concorrenza o dalla Commissione UE, attesa la loro finalità punitiva.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 600 del 2011, con la quale ha così ulteriormente consolidato un orientamento che viene ritenuto ormai pacifico nella giurisprudenza di legittimità.

(Cassazione, ordinanza n. 600 del 12 gennaio 2011)

5) Incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia

Introdotte agevolazioni fiscali per i laureati al di sotto dei 40 anni che hanno avuto esperienze di lavoro o studio in altri Stati e si trasferiscono in Italia per lavorare.

E' stata, infatti, pubblicata, sulla **Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2011**, la Legge del 30 dicembre 2010 n. 238.

Beneficiari dell'agevolazione

I destinatari dell'agevolazione, alla data del 20 gennaio 2009, devono:

- essere cittadini dell'Unione europea;

- essere nati dopo il 1° gennaio 1969;
- aver risieduto continuativamente per almeno 24 mesi in Italia;
- avere una laurea e aver esercitato senza interruzione, negli ultimi 24 mesi o più, attività di lavoro dipendente, autonomo o d'impresa fuori dalla madrepatria e dall'Italia, pur avendo la residenza nel proprio Paese d'origine ovvero aver studiato ininterrottamente per almeno 24 mesi, conseguendo una laurea o un titolo post-lauream, fuori dalla madrepatria e dall'Italia, pur avendo la residenza nel proprio Paese d'origine;
- essere assunti o intraprendere un'attività di lavoro autonomo o d'impresa in Italia e, nei successivi tre mesi, trasferire il domicilio e la residenza nel nostro paese.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con un apposito decreto che sarà emanato entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge, indicherà in dettaglio le categorie professionali che potranno godere dell'agevolazione.

I beneficiari perderanno il diritto allo sconto fiscale se trasferiranno nuovamente all'estero la residenza o il domicilio prima che siano passati cinque anni dalla data di prima fruizione del bonus. In tal caso, dovranno restituire la quota di tasse non pagate, con applicazione di sanzione e interessi.

Gli esclusi dall'agevolazione fiscale

Sono esclusi (per espresso divieto alla contemporanea fruizione) coloro che fruiscono

degli incentivi per il rientro in Italia di ricercatori e docenti residenti all'estero (art. 17 del D.L. n. 185/2008) o del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno (art. 1, commi da 271 a 279, Legge 296/2006).

Sono, inoltre, esclusi dal beneficio i dipendenti a tempo indeterminato di amministrazioni pubbliche o imprese italiane che svolgono all'estero il proprio lavoro.

L'incentivo fiscale

L'agevolazione consiste in una riduzione della base imponibile ai fini Irpef (in relazione ai redditi di lavoro dipendente, d'impresa e di lavoro autonomo) dell'80% per le donne e del 70% per gli uomini. L'incentivo spetta dal 2011 e fino al 2013. In pratica, viene ad essere tassato il 20% (della base imponibile Irpef) per le lavoratrici, il 30% (della base imponibile Irpef) per i lavoratori.

Per fruire del bonus, i lavoratori dipendenti dovranno farne richiesta al datore di lavoro che opererà le relative ritenute secondo le modalità che saranno definite da un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge.

6) Gestione separata: compensi per partecipazione a collegi

I redditi derivanti dalla partecipazione ai collegi nazionali o territoriali della categoria di appartenenza o degli enti di previdenza privati o privatizzati delle professioni, percepiti da soggetti che svolgono in maniera professionale ed abituale un'attività legata all'esercizio di arti e professioni, non sono soggetti a contribuzione alla gestione separata, ma devono essere assoggettati a prelievo contributivo presso la gestione previdenziale di competenza, in quanto concorrono alla formazione del reddito derivante dall'attività professionale o artistica.

(Inps, circolare n. 5 del 13 gennaio 2011)

7) Rateazioni in fase amministrativa

L'Inps, con la circolare n. 4 del 13 gennaio 2011 ha fornite informazioni sulle nuove modalità di gestione delle rateazioni in fase amministrativa a decorrere dal 1 gennaio 2011, per i crediti per i quali l'Istituto deve ancora procedere alla formazione dell'avviso di addebito e alla contestuale consegna ad Equitalia.

La rateazione concessa dall'Istituto previdenziale può avere ad oggetto, a decorrere dal 3 agosto 2010, solo crediti in fase amministrativa.

Per tali devono intendersi i crediti per i quali l'Istituto deve ancora procedere alla formazione dell'avviso di addebito e alla contestuale consegna ad Equitalia.

Avvenuta la consegna dell'avviso di addebito ad Equitalia, i crediti contenuti nell'avviso stesso potranno essere richiesti in dilazione solo e direttamente al competente Agente della Riscossione individuato in base al domicilio fiscale del debitore alla data di formazione dell'avviso di addebito.

Definita la gestione della domanda di rateazione con la sottoscrizione del piano di ammortamento da parte del contribuente che alla medesima data deve avere già versato la prima rata con modello F24, il piano medesimo non verrà più trasferito ad Equitalia con le modalità adottate fino al 31 dicembre 2010.

Il versamento delle rate successive verrà effettuato mensilmente, sempre con modello F24, riportando la causale ed i codici già utilizzati per il versamento della prima rata.

Il pagamento di ciascuna rata mensile, successiva alla prima, dovrà avvenire entro i 30 giorni successivi alla scadenza del pagamento della rata precedente.

In caso di revoca della dilazione per mancato versamento di due rate consecutive i crediti residui verranno affidati all'Agente della Riscossione per il recupero coattivo.

Tali crediti non potranno essere oggetto di successivi provvedimenti di concessione di rateazioni da parte dell'Agente della Riscossione.

(Inps, circolare n. 4 del 13 gennaio 2011)

8) Inps: Variazione all'1,50% del saggio di interesse legale dal 1 gennaio 2011

Riflessi sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

Sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 292 del 15 dicembre 2010 è stato pubblicato il Decreto 7 dicembre 2010 del Ministro dell'Economia e delle Finanze con il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2011, è stata fissata all'1,50% la misura del saggio degli interessi legali, di cui all'art. 1284 del codice civile.

L'art. 116, comma 15, della legge 23 dicembre 2000 n. 388 ha disciplinato l'ipotesi di riduzione delle sanzioni civili, di cui al comma 8 del medesimo articolo, alla misura prevista per gli interessi legali 1.

Al riguardo, l'Inps ha precisato che tale previsione è subordinata all'integrale pagamento dei contributi dovuti.

In presenza di domanda di pagamento dilazionato, tale condizione si realizza a seguito dell'accoglimento della domanda stessa che, come noto, richiede il rispetto delle condizioni di correntezza e regolarità dei versamenti dovuti.

La misura dell'1,50%, di cui al decreto in esame, si applica ai contributi con scadenza di pagamento a partire dal 1° gennaio 2011.

Per le esposizioni debitorie pendenti alla predetta data, tenuto conto delle variazioni della misura degli interessi legali intervenute nel tempo, il calcolo degli interessi dovuti verrà effettuato secondo i tassi vigenti alle rispettive decorrenze

(Inps, circolare n. 6 del 13 gennaio 2011)

9) Preclusione all'autocompensazione: Prima applicazione, chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

Le compensazioni, in presenza di ruoli scaduti superiori a 1.500 euro, non sono

sanzionabili fino all'emanazione del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze che ne disciplina le modalità.

Questo a condizione che l'operazione di compensazione non vada a intaccare i crediti necessari per pagare i ruoli esistenti.

La piena operatività della disposizione contenuta nell'art. 31, comma 1 del D.L. n. 78 del 2010 secondo cui, a decorrere dal 1° gennaio 2011, la compensazione ai sensi

dell'art. 17, comma 1, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 dei crediti relativi alle imposte erariali è vietata fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare superiore a 1.500 euro, iscritti a ruolo e per i quali è scaduto il termine di pagamento, presuppone l'adozione di un prossimo decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze che disciplini le modalità di compensazione delle somme iscritte a ruolo.

Pertanto, tenuto conto che, allo stato, il contribuente titolare di crediti erariali, cui non è consentito effettuare alcuna compensazione se non assolve, preventivamente, l'intero debito per il quale è scaduto il termine di pagamento, si trova in una condizione obiettiva di impossibilità di esercitare pienamente il diritto di pagare questo debito anche mediante compensazione, l'Agenzia delle Entrate ritiene che tale ultima condizione configuri una circostanza che incide direttamente sui presupposti per l'applicazione della sanzione.

Di conseguenza, fino all'emanazione del decreto non sono ritenuti sanzionabili eventuali compensazioni effettuate in presenza di ruoli scaduti, sempre che l'utilizzo dei crediti in compensazione non intacchi quelli destinati al pagamento dei predetti ruoli una volta emanato il citato decreto ministeriale.

(Agenzia delle Entrate, comunicato stampa del 14 gennaio 2011)

10) Rimborsi Iva: Contribuenti "virtuosi" privilegiati

Per i rimborsi dell'Iva il contribuente "virtuoso" é esonerato dalla presentazione delle garanzie previste per la loro erogazione, anche nel caso in cui "l'autocertificazione" non sia prodotta contestualmente all'istanza di rimborso ma dopo, purché sia in ogni caso prodotta durante la fase istruttoria. Lo ha chiarito **l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 9/E del 14 gennaio 2011**, emessa a seguito di istanza di interpello, concernente il caso di una società "virtuosa", ossia avente tutti i requisiti di "affidabilità e solvibilità" previsti dall'art. 38-bis, comma 7, del D.P.R. n. 633/1972, che aveva presentato l'istanza di rimborso Iva annuale (modello VR), non producendo, contestualmente all'istanza, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, indicata alla lettera c) del citato comma 7, ma provvedendo a tale adempimento solo in seguito, al momento della richiesta da parte dell'ufficio della garanzia.

Pertanto, il chiarimento ha riguardato il momento temporale della produzione della dichiarazione sostitutiva, ossia se la stessa possa essere prodotta in un momento successivo rispetto a quello di presentazione del modello VR o se, diversamente, dalla presentazione tardiva ne derivi la perdita del beneficio dell'esonero di cui godono i contribuenti "virtuosi".

In particolare, è stata posta l'attenzione sulle due diverse procedure di esecuzione dei rimborsi, ossia:

- La **procedura semplificata**, con la quale il concessionario della riscossione esegue i rimborsi entro 60 giorni dalla richiesta, per importi fino a 516.456,90 euro;
- la **procedura ordinaria**, con la quale l'ufficio competente esegue i rimborsi entro 3 mesi dalla scadenza della presentazione della dichiarazione, per gli importi che

eccedono il suddetto limite, oppure nel caso di procedure concorsuali.

Nel caso prospettato dall'istante la dichiarazione sostitutiva non è stata prodotta contestualmente alla presentazione del modello VR, ma successivamente, durante la fase istruttoria.

Rimborsi richiesti con procedura semplificata

Nel caso di rimborsi richiesti con procedura semplificata, per la presentazione della dichiarazione sostitutiva, si può applicare il termine di 40 giorni decorrenti dalla presentazione dell'istanza di rimborso (modello VR), idoneo a consentire all'ufficio competente di espletare i dovuti controlli diretti a verificare quanto dichiarato dal contribuente.

In tal senso, laddove il contribuente presenti la dichiarazione sostitutiva tempestivamente, a seguito di formale richiesta, da parte del Concessionario, della garanzia (ovvero, in sostituzione di questa, dell'autocertificazione), la stessa potrà considerarsi prodotta nei termini.

Tuttavia, nel caso in cui il documento in commento sia presentato successivamente al modello VR, ma comunque prima che siano decorsi i 40 giorni, i tempi della fase istruttoria saranno ampliati, al fine di consentire all'Ufficio competente di effettuare gli opportuni controlli.

In particolare, i tempi della fase istruttoria saranno differiti di un periodo di tempo pari a quello compreso tra la richiesta originaria di rimborso (modello VR) presentata dal

contribuente ed il momento di effettiva presentazione della
dichiarazione sostitutiva.

D'altro canto, a seguito della presentazione della dichiarazione sostitutiva, l'Amministrazione finanziaria dovrà verificare non solo quanto autocertificato, ai sensi del comma 7, lettera c), del più volte citato articolo 38-bis, ma altresì gli altri presupposti di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma.

Soltanto dopo la conclusione della fase istruttoria, differita nei termini sopra descritti, seguirà la fase di liquidazione, di competenza del Concessionario della riscossione.

Rimborsi richiesti con procedura ordinaria

Nel caso di procedura ordinaria, il contribuente può presentare la dichiarazione sostitutiva al più tardi congiuntamente alla documentazione richiesta dall'Amministrazione finanziaria per attestare l'esistenza del credito e la spettanza del rimborso.

Diversamente, il contribuente non potrà presentare la dichiarazione sostitutiva in luogo della garanzia richiesta dall'ufficio, poiché, nell'ambito di tale procedura, la presentazione della garanzia attiene alla fase di liquidazione.

Vincenzo D'Andò